FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0108/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0088/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Serena Callipari - Componente
Valeria Ciervo - Componente
Monica De Vergori - Componente (Relatore)
Francesca Paola Rinaldi - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 3 novembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 8174/1355pf25-26/GC/PG/ep del 9 ottobre 2026, depositato il 12 ottobre 2026, nei confronti del sig. Giuseppe Nucera, Massimo Mensi e della società Pavia 1911 SSD A RL, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 9 ottobre 2026, notificato in data 12 ottobre 2026, la Procura Federale, ritenendo che l'indagine avesse consentito di accertare la rilevanza della condotta, ha deferito il sig. **Giuseppe Nucera** (all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Pavia 1911 S.S.D. A R.L.), il sig. **Massimo Mensi** (all'epoca dei fatti segretario del Settore Giovanile dotato di poteri di firma della società Pavia 1911 S.S.D. A R.L.) e la società **Pavia 1911 S.S.D. A.R.L.**, per rispondere:

*"- il sig. **Giuseppe Nucera**, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Pavia 1911 S.S.D. A R.L.: della violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto al punto 2.6. del Comunicato Ufficiale N. 1 dell'11.7.2025 del Settore Giovanile Scolastico, per avere lo stesso consentito e/o comunque non impedito alle calciatrici minorenni sigg.re C.P., M.I., S.M., L.P., S.O., all'epoca dei fatti tesserate per la società A.S.D. Rivanazzanese, di prendere parte all'evento sportivo "open day" organizzato in data 26.5.2026 dalla società dallo stesso rappresentata, in assenza del necessario "nulla osta" rilasciato dalla società di appartenenza e comunque senza porre in essere l'adozione di idonei accorgimenti volti ad accertare l'eventuale tesseramento delle minori presso altra società;*

*- il sig. **Massimo Mensi**, all'epoca dei fatti segretario del Settore Giovanile dotato di poteri di firma della società Pavia 1911 S.S.D. A R.L.: della violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto al punto 2.6. del Comunicato Ufficiale N. 1 dell'11.7.2025 del Settore Giovanile Scolastico, per avere lo stesso consentito e/o comunque non impedito alle calciatrici minorenni sigg.re C.P., M.I., S.M., L.P., S.O., all'epoca dei fatti tesserate per la società A.S.D. Rivanazzanese, di prendere parte all'evento sportivo "open day" organizzato in data 26.5.2026 dalla società Pavia 1911 S.S.D. A R.L., in assenza del necessario "nulla osta" rilasciato dalla società di appartenenza e comunque senza porre in essere l'adozione di idonei accorgimenti volti ad accertare l'eventuale tesseramento delle minori presso altra società;*

*- la società **Pavia 1911 S.S.D. A R.L.** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Giuseppe Nucera e Massimo Mensi, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione*".

La fase istruttoria

Il presente procedimento trae origine trae origine da un esposto presentato, in data 27 maggio 2026,

dal sig. Giuseppe Lenti Capoduri, Presidente della A.S.D. Women Rivanazzanese, riguardo alla partecipazione, nella giornata del 26/05/2026, a un "Open Day" aperto al calcio femminile organizzato dalla società PAVIA 1911 SSD ARL, di alcune atlete tesserata della sua squadra, in assenza del necessario "nulla osta" rilasciato dalla società di appartenenza.

Nel corso dell'attività inquirente venivano acquisiti, oltre alla segnalazione ed ai video allegati relativi all'evento sportivo "open

day" del 26.5.2026, tra gli altri: (i) il foglio censimento e l'organigramma della società A.S.D. Women Rivanazzanese e della società Pavia 1911 S.S.D. A R.L. per la stagione sportiva 2025 – 2026; (ii) lo storico di tesseramento delle calciatrici minorenni, all'epoca dei fatti tesserate per la società A.S.D. Women Rivanazzanese; (iii) l'elenco dei tornei/OPEN DAY autorizzati dalla FIGC, organizzati dalla società PAVIA 1911 SSD ARL, nel corso della stagione 2025/2026.

La Procura Federale procedeva quindi, il 3 luglio 2026, all'audizione delle calciatrici M.I., S.O., C.P., L.P. e M.S., assistite dai rispettivi genitori in quanto minorenni, le quali confermavano di aver appreso dell'organizzazione dell'open day attraverso i social e che, successivamente, i loro genitori avevano contattato la società Pavia Calcio secondo le modalità indicate, comunicando i nominativi delle interessate e manifestando la volontà di partecipare all'evento. Riferivano, altresì, che, in tale occasione, non era stata loro rappresentata la necessità di produrre il nulla osta della società di provenienza ai fini della partecipazione all'open day.

In data 10 luglio 2026 veniva audito il sig. Giuseppe Lenti Capoduri, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Rivanazzanese, il quale confermava di aver segnalato le cinque ragazze tesserate dopo aver appreso della partecipazione all'open day della Pavia Calcio 1911 dalla visione di un video, avendo appurato l'assenza di autorizzazione della società di appartenenza.

Veniva audito, in data 22 luglio 2026, anche il sig. Massimo Mensi all'epoca dei fatti segretario del settore giovanile della Pavia Calcio 1911, il quale dichiarava: (i) quanto all'open day che "*purtroppo per l'evento in argomento non è stata richiesta l'autorizzazione";* (ii) quanto al modulo di adesione che *"nel modulo presente su whatsapp alle partecipanti erano richiesti tanti dati da fornire tranne se fossero già tesserate. In genere ai partecipanti viene sempre chiesto l'eventuale tesseramento ad altra società (per chiedere poi il nulla osta), questa volta però, per un nostro errore, non è stato richiesto alle partecipanti all'evento in argomento"*

All'esito delle indagini, la Procura Federale ritenendo riscontrata la condotta contestata ai sig.ri Giuseppe Nucera e Massimo Mensi, e reputando rilevanti le dichiarazioni del sig. Massimo Mensi, con comunicazione del 31 agosto 2026, notificava la conclusione delle indagini.

Decorso il termine previsto dall'art. 123, comma 3, C.G.S. per l'esercizio delle facoltà difensive, la Procura Federale esercitava l'azione disciplinare con atto di deferimento del 9 ottobre 2026, depositato il 12 ottobre 2026.

La fase predibattimentale

Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l'udienza del 3 novembre 2026, disponendo la convocazione delle parti deferite, queste ultime non depositavano memorie difensive.

Il dibattimento

All'udienza del 3 novembre 2026, tenutasi in modalità videoconferenza, è comparsa per la Procura Federale l'Avv. Luca Zennaro, mentre nessuno è comparso per i deferiti. L'Avv. Luca Zennaro ha richiamato l'atto di deferimento chiedendo l'irrogazione della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione per il sig. Giuseppe Nucera e per il sig. Massimo Mensi e di euro 1000,00 (mille/00) di ammenda alla società Pavia 1911 SSD A RL.

All'esito della discussione il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

Il Collegio ritiene che, alla luce delle risultanze complessivamente acquisite nel corso dell'attività istruttoria, risulti comprovata la sussistenza delle condotte oggetto di deferimento.

L'attività istruttoria espletata dalla Procura Federale ha, infatti, consentito di ricostruire in termini univoci l'episodio oggetto di contestazione, trovando le circostanze poste a fondamento del deferimento riscontro nelle dichiarazioni rese dai soggetti auditi nel corso del procedimento.

In particolare, assumono rilievo le dichiarazioni concordi, univoche e reciprocamente convergenti rese dalle cinque calciatrici minori, le quali hanno confermato di aver partecipato all'open day dopo averne appreso l'organizzazione attraverso i social e a seguito dell'adesione effettuata dai rispettivi genitori secondo le modalità indicate dalla società organizzatrice. Tutte hanno, altresì, riferito che, ai fini della partecipazione all'evento, non era stata loro rappresentata la necessità di acquisire e produrre il nulla osta della società di appartenenza, con la conseguenza che le stesse avevano preso parte all'open day in assenza della prescritta autorizzazione della A.S.D. Women Rivanazzanese.

Tali risultanze trovano, peraltro, puntuale e decisivo riscontro nelle dichiarazioni rese in data 22 luglio 2026 dal sig. Massimo Mensi, all'epoca dei fatti Segretario del Settore Giovanile della Pavia 1911 S.S.D. a r.l., il quale ha espressamente riconosciuto che, in occasione dell'evento in questione, non era stata richiesta l'autorizzazione e che, diversamente dalla prassi ordinariamente seguita, nel modulo utilizzato per l'adesione non era stata richiesta alle partecipanti alcuna indicazione circa l'eventuale tesseramento presso altra società, informazione funzionale alla successiva acquisizione del relativo nulla osta, riconducendo tale omissione a un errore interno.

Tali dichiarazioni, anche in considerazione della loro provenienza, assumono una evidente valenza confessoria, contenendo l'espresso riconoscimento delle omissioni oggetto di contestazione.

Deve dunque ritenersi provato che l'open day si è svolto con la partecipazione di calciatrici già tesserate per altra società senza che fosse previamente acquisito il necessario nulla osta e che tale circostanza sia stata determinata dall'omessa verifica dell'eventuale tesseramento delle partecipanti e dalla conseguente mancata attivazione della procedura necessaria per l'acquisizione dell'autorizzazione.

Dall'accertata responsabilità dei tesserati consegue, altresì, la responsabilità della società Pavia 1911 S.S.D. a r.l. ai sensi dell'art. 6, comma 2, C.G.S., essendo le condotte accertate riferibili a soggetti che, all'epoca dei fatti, operavano nell'ambito dell'organizzazione societaria e nell'esercizio delle rispettive funzioni, con conseguente imputazione alla società degli effetti disciplinari delle violazioni dagli stessi commesse.

Ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, il Collegio, tenuto conto della natura e delle concrete modalità delle condotte accertate, nonché del contegno processuale dei deferiti e, in particolare, dell'atteggiamento collaborativo tenuto nel corso dell'attività istruttoria e dell'espresso riconoscimento delle omissioni contestate, ritiene congrua, adeguata e proporzionata l'irrogazione della sanzione di un mese di inibizione nei confronti di ciascuno dei due deferiti e dell'ammenda di euro 500,00 nei confronti della società.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Giuseppe Nucera, mesi 1 (uno) di inibizione;
- al sig. Massimo Mensi, mesi 1 (uno) di inibizione;
- alla società Pavia 1911 SSD A RL, euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.

IL RELATORE
Monica De Vergori

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 11 novembre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai